



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
www.conservatorio.pr.it

Il Presidente

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "A. Boito", approvato con D.D. n. 333 del 21 ottobre 2004, con particolare riferimento all'art.24;

VISTA la deliberazione in data 23 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione,

adotta

il **Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza**, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è affisso all'albo di istituto e pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 24 dello Statuto.

Parma, 14 maggio 2020

Il Presidente
(Giuseppe Romanini)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. BOITO"
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
www.conservatorio.pr.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA (Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, art. 28)

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione delle spese di rappresentanza.

Art. 2 – Definizione

Le spese di rappresentanza sono fondate sull'esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Istituto, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Art. 3 – Soggetti autorizzati

Le spese di rappresentanza sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore nell'ambito delle rispettive competenze e sono impegnate dal Direttore Amministrativo.

Art. 4 – Tipologie

Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a. ospitalità, spese di trasporto, generi di conforto e colazioni di lavoro, offerte in particolari occasioni rientranti tra i compiti istituzionali del Conservatorio, anche finalizzate all'elaborazione di progetti comuni o finanziamenti specifici da destinare al Conservatorio, a persone o Autorità con rappresentanza esterna e rilevanza istituzionale, sociale, politica e culturale;
- b. organizzazione di cerimonie ed eventi, riferibili ai fini istituzionali del Conservatorio, che prevedono addobbi floreali e impianti di varia natura ed eventuale rinfresco;
- c. riconoscimenti (targhe e manufatti di varia natura) ad Autorità e membri di delegazioni in visita al Conservatorio o in occasione di visite esterne da parte di rappresentanti del Conservatorio; questi riconoscimenti possono essere conferiti anche a personale dipendente del Conservatorio, a collaboratori e a studenti, in occasione di manifestazioni ufficiali;
- d. necrologi ed omaggi di fiori ed altre forme di partecipazione al cordoglio in occasione del decesso di personalità afferenti o estranee all'Istituzione.

Art. 5 – Onere finanziario

Lo stanziamento relativo alle spese di rappresentanza è determinato annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed è iscritto in apposito capitolo.

Le spese di rappresentanza non possono eccedere il 15 % delle spese di funzionamento.

Nelle more del riscontro da parte del MUR in merito alla modifica richiesta dell'art. 28 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, per l'a.a. 2019-20 il limite è fissato, in via temporanea, al 5%.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 24 dello Statuto.